

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CENTRI DI PREPARAZIONE OLIMPICA “GIULIO ONESTI” DI ROMA (RM), “BRUNO ZAULI” DI FORMIA (LT) E DI TIRRENIA (PI).

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, DELLA:

- 1. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE E TECNOLOGICA, PRONTO INTERVENTO, CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMO-FRIGORIFERE E ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE;**
- 2. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE E DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE, PRESIDIO PER ASSISTENZA BAGNANTI, NONCHE’ FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE PISCINE 50 MT E VASCA TUFFI DEL C.P.O. “G.ONESTI” DI ROMA;**
- 3. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE E DI FILTRAZIONE DELLE ACQUE, FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PISCINA FISIOTERAPICA E VASCA ERGONOMETRICA DELL’ISTITUTO DI SCIENZA E MEDICINA DELLO SPORT PRESSO IL C.P.O. “G.ONESTI” DI ROMA E DELLA PISCINA FISIOTERAPICA DEL C.P.O. “BRUNO ZAULI” DI FORMIA.**

R.A. 038/17/PA CIG: 70001144D0

1. Definizioni e quadro normativo di riferimento

- “Coni Servizi” o “Stazione Appaltante”: Coni Servizi S.p.A.;
- “Appalto”: “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, pronto intervento, conduzione delle centrali termo-frigorifere e assunzione del ruolo di terzo responsabile; manutenzione dell'impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, presidio per assistenza bagnanti, nonché fornitura di materiale di consumo per le piscine 50 mt e vasca tuffi del CPO “G. Onesti” di Roma. Manutenzione dell'impianto di circolazione e di filtrazione delle acque, e fornitura di materiale di consumo per la piscina fisioterapica e vasca ergonometrica dell'I.M.S. presso il CPO “G. Onesti” di Roma e della piscina fisioterapica del CPO “B. Zauli” di Formia”.
- “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: l'operatore economico cui sarà affidata l'esecuzione dell'Appalto;
“Capitolato”: il presente documento contenente la procedura per l'espletamento dell'Appalto;
- “Contratto”: il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante stipulerà con l'Aggiudicatario;

L'Appalto dovrà essere eseguito in osservanza degli atti legislativi e regolamentari, di seguito richiamati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito, il “Codice Appalti”);
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, ai sensi dell'art. 217, Codice Appalti (di seguito, il “D.P.R. n. 207/2010”);
- Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni” (di seguito, il “D.M. 109/1994”), per quanto non diversamente convenuto nel Contratto, in quanto compatibile;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito, il “D. Lgs. n. 81/2008”);
- Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”, recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 Dicembre 2015 n. 94977 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” (di seguito, il “D.M. 94977/2015”).
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 Marzo 2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento” (di seguito, il “D.M. 07/03/2012”);
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.

248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (di seguito, il "D.M. 37/2008");

- Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 150 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (di seguito, il "D. Lgs. n. 150/2011").

2. Oggetto dell'Appalto

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie - ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite - ai lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, compresa la conduzione delle centrali termo-frigorifere e delle centrali termiche, dei chillers e delle pompe di calore presenti presso i siti indicati nonché l'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile, per un periodo di **4 (quattro) anni** a decorrere dal verbale di consegna dei lavori, da eseguirsi presso i seguenti siti:

- A. Centro di Preparazione Olimpica "G. Onesti" di Roma;**
- B. Centro di Preparazione Olimpica "B. Zauli" di Formia (LT);**
- C. Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia (PI).**

Le prestazioni richieste all'Appaltatore sono di due tipi:

- **Interventi di manutenzione programmata da valutarsi a canone;**
- **Interventi di manutenzione eseguita con presidi fissi;**
- **Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di richiesta dell'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, riguardante opere compiute da valutarsi "a misura" sulla base dei prezzi di riferimento.**

Oltre a tali prestazioni all'Appaltatore è richiesta anche la gestione e manutenzione delle seguenti piscine:

- **piscina 50 m e vasca tuffi presso il CPO "G. Onesti" di Roma**
 - la manutenzione dell'impianto di circolazione e di filtrazione delle acque;
 - la fornitura di materiale di consumo per le piscine 50 mt e vasca tuffi;
 - il presidio per assistenza bagnanti;
- **piscina fisioterapica e vasca ergonometrica dell'I.M.S. presso il CPO "G. Onesti" di Roma**
 - la manutenzione degli impianti di circolazione e di filtrazione delle acque;
 - la fornitura di materiale di consumo per la piscina fisioterapica e per la vasca ergonometrica;
- **piscina fisioterapica presso il CPO "B. Zauli" di Formia (LT)**
 - la manutenzione dell'impianto di circolazione e di filtrazione delle acque;
 - la fornitura di materiale di consumo per la piscina fisioterapica.

Sono parte integrante dell'Appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno

essere eseguite nella piena conformità con la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Al fine della corretta esecuzione delle attività previste l'impresa appaltante dovrà applicare e seguire quanto disposto e indicato dalla procedura emessa dal Coni Servizi S.p.A. in relazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore, in modo sistematico ed integrato secondo quanto progettato e descritto nel Piano di Manutenzione, da redigere a seguito dell'aggiudicazione dell'Appalto, in conformità a quanto concordato con la Stazione Appaltante, dovrà operare per individuare, proporre e risolvere i problemi connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e l'adeguamento tecnico e funzionale degli immobili e degli Impianti Tecnologici nel dettaglio e nel loro complesso, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, delle seguenti prestazioni, di seguito specificate.

Sono pertanto ricompresi nell'Appalto: la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite.

A tal fine l'Appaltatore dovrà anche fornire quanto necessario per gli interventi di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria degli edifici e degli Impianti Tecnologici di proprietà o in dotazione al CONI, verificando la costante disponibilità di ricambi (elementi/materiali di ricambio e elementi/materiali di consumo) presso magazzini nella Provincia/Regione, nonché presso gli edifici stessi per il pronto intervento.

Ai sensi dell'art. 34 del Codice Appalti, l'Appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo è realizzato adottando i criteri ambientali minimi, di cui ai D.M. 94977/2015 e D.M. 07/03/2012.

3. Importo e durata dell'Appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è stabilito in € 9.800.000,00 (euro novemilioniottocentomila/00)+IVA, di cui € 134.665,40 (euro centotrentaquattromilaseicentossessantacinque/40)+IVA, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso. L'importo è così suddiviso:

- a) complessivi € 2.015.243,16+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari ad € 503.810,79 +IVA, per l'esecuzione della manutenzione programmata, da compensare con corrispettivo a canone;
- b) complessivi € 1.440.000,00+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari ad € 360.000,00 +IVA, per la manutenzione effettuata con "presidi fissi", da compensare a canone;
- c) complessivi € 400.000,00+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari ad € 100.000,00+IVA, per la gestione acque ed impianti piscina 50 mt e vasca tuffi presso CPO "G. Onesti", da compensare a canone;
- d) complessivi € 28.000,00+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari a € 7.000,00+IVA, per la gestione acque ed impianti della piscina fisioterapica e della vasca ergonomica presso Istituto di Medicina dello Sport di Roma (CPO G. Onesti), da compensare a canone;
- e) complessivi € 20.000,00+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari a € 5.000,00 per gestione acque e impianti piscina fisioterapica presso CPO "B. Zauli" di Formia, da compensare a canone;
- f) complessivi € 5.762.091,44+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari a € 1.440.522,86 +IVA, quale compenso stimato per l'esecuzione delle prestazioni a chiamata di natura ordinaria e straordinaria o non programmabile, a seguito di richiesta della Direzione Lavori;

- g) complessivi € 134.665,40+IVA, corrispondenti ad un importo annuo pari a € 33.666,35 +IVA, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo in parte "a corpo" ed in parte "a misura", ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 1, lettere *ddddd*) ed *eeee*) del Codice.

Per le attività remunerate a canone di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), qualora l'impresa aggiudicataria non eseguisse o eseguisse solo parzialmente i lavori remunerati a canone in fase di SAL, Coni Servizi si riserva di detrarre dal canone i corrispondenti valori delle opere non eseguite o eseguite in parte (quali controlli, verifiche o sostituzioni) calcolate sulla base dei prezzi di contratto o in economia.

L'importo di cui al precedente punto f), rappresenta la spesa massima raggiungibile, fermo restando che le prestazioni saranno contabilizzate a "misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *eeee*) del Codice, applicando il ribasso di gara ai prezzi dei tariffari e dei prezziari posti a base di gara, di cui all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto, e che l'Impresa aggiudicataria non potrà avanzare pretese o diritti, qualora entro la durata stabilita del rapporto, tale importo massimo di spesa non venga raggiunto.

La durata dell'Appalto è fissata in 4 (quattro) anni successivi e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori.

Considerata la particolare attenzione che Coni Servizi riserva alla manutenzione in oggetto, nonché l'esigenza di verificare la rispondenza ai requisiti di qualità delle prestazioni richieste, l'appalto sarà sottoposto ad un periodo di prova e valutazione da parte di Coni Servizi della durata di 12 mesi decorrenti dalla data del verbale consegna dei lavori.

Durante tale periodo la Coni Servizi SpA, qualora riscontri a suo insindacabile giudizio la non rispondenza ai suddetti requisiti delle prestazioni offerte, avrà facoltà di revocare l'affidamento, senza che l'appaltatore possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano di seguito alcuni criteri sui quali sarà fondato l'insindacabile giudizio in base al quale potrà essere richiesta la revoca dell'affidamento:

- accertati e ripetuti ritardi nella fornitura di materiali e/o personale per la realizzazione delle opere richieste dalla stazione appaltante;
- accertati e ripetuti rinvii nell'inizio dell'esecuzione degli interventi richiesti dalla stazione appaltante;
- gravi omissioni o ripetuto ritardo di intervento nella conduzione, controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici in seguito al quale si verifichi il blocco (anche parziale) delle attività normalmente svolte all'interno dell'edificio/impianto su cui l'impresa è chiamata ad operare;
- accertate e ripetute inadempienze nella fornitura dei DPI e/o sull'approntamento delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro nei quali si trovano ad operare gli operai ed i tecnici dell'impresa affidataria;
- accertata mancata o ritardata corresponsione degli stipendi e delle contribuzioni accessorie ai dipendenti della ditta affidataria;
- accertato e ripetuto ritardo del pagamento dei fornitori.

L'eventuale revoca sopra sarà comunicata all'appaltatore a mezzo raccomandata e con preavviso di 20 giorni.

4. Distribuzione degli importi

Con riferimento alla tipologia di interventi valutati a misura e a Canone fisso si avrà la seguente ripartizione degli importi, esclusi i costi per la eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE	IMPORTO
Manutenzione programmata compensata "a canone"	2.015.243,16
Manutenzione con presidi fissi compensata "a canone"	1.440.000,00
Gestione acque e impianti piscine 50 mt e vasca tuffi presso CPO "G. Onesti" compensata "a canone"	400.000,00
Gestione acque e impianti piscina fisioterapica e vasca ergonomica dell'IMS presso CPO "G. Onesti" di Roma compensata "a canone"	28.000,00
Gestione acque e impianti piscina fisioterapica del CPO "B. Zauli" di Formia compensata "a canone"	20.000,00
Sub tot. 1	3.903.243,16
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara (vedi DUVRI)	134.665,40
Sub tot. 2	134.665,40
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a seguito di richiesta dell'ufficio tecnico (a chiamata) dell'amministrazione appaltante, riguardante opere compiute da valutarsi "a misura" sulla base di prezzi di riferimento	5.762.091,44
Sub tot. 3	5.762.091,44
Totale Generale (sub tot.1 + sub tot.2 + sub tot. 3)	9.800.000,00

Con riferimento ai lavori di cui al sub tot. 3, la distribuzione relativa alle categorie delle lavorazioni da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

N.	CATEGORIE DI LAVORI	IMPORTI	PERCENTUALE	CAT.
1	Impianti tecnologici	3.457.254,86	60%	OG11 cl. IV bis
2	Opere edili	2.304.836,58	40%	OG1 cl. IV
T2	Totale	5.762.091,44	100%	

Per le attività oggetto dell'Appalto si è proceduto alla stima dei costi per le eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Tali costi, riportati all'interno del Bando di gara e del "Documento ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008" (DUVRI) non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008) e devono essere necessariamente riportati, nel contratto d'appalto/d'opera/somministrazione pena la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1418 del codice civile.

La stima dei costi di cui sopra è stata effettuata basandosi sui prezzi di riferimento riportati nel successivo art. 6, nonché desunta da indagini di mercato, e viene dettagliata nella Parte V del "Documento ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008" (DUVRI) allegato al Capitolato, di cui è parte integrante.

La suddetta stima potrà essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Nel caso in cui le attività oggetto del Capitolato rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili, così come definiti dall'art. 89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto) si procederà all'applicazione della specifica procedura emessa da Coni Servizi unitamente all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove necessario, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D. Lgs. n. 81/08.

Si precisa che tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Ove il corrispettivo sia previsto a corpo, l'importo forfettario sarà diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, eccezion fatta per le eventuali opere in economia che saranno contabilizzate come previsto ai successivi paragrafi.

Per le prestazioni a corpo, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

5. Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'Appalto risultano dalla descrizione dei lavori, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al Contratto di cui formeranno parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 comma 1 lettera e), Codice Appalti.

Il mancato rispetto di quanto sopra, comporta, salva diversa valutazione del RUP, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel Contratto, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del Codice Appalti, il Direttore dei Lavori le propone al RUP, unitamente ad apposita relazione contenente le motivazioni ed alla relativa perizia di variante.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, Codice Appalti, la Stazione Appaltante può imporre l'esecuzione delle prestazioni che comportano un aumento o diminuzione fino a concorrenza del

quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni previste nel Contratto. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

6. Invariabilità del prezzo ed elenco prezzi

Il prezzo contrattualmente convenuto resterà fisso e invariabile per tutta la durata dell'Appalto e comprende tutte le opere, i lavori, i servizi e le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature e ogni altro adempimento anche se non specificamente previsto dal Capitolato ed i suoi allegati, nonché dal Contratto, necessari a eseguire a regola d'arte tutte le opere appaltate.

I prezzi stabiliti dal Contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore e sono comprensivi di tutte le prestazioni necessarie per il compimento dell'Appalto e restano invariabili per tutta la durata dello stesso.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui al Codice Appalti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Per i lavori di cui al presente Appalto, si applica il prezzo chiuso.

Tutti gli interventi che comporteranno l'esecuzione di opere compiute verranno compensati "a misura" e computati sulla base dei seguenti prezzi:

- 1. Tariffa prezzi per opere edili – Regione Lazio Assessorato trasporti lavori pubblici, Volume 1– edizione 2012 (D.G.R. Lazio del 6 agosto 2012, n. 412), con l'esclusione delle maggiorazioni previste per manutenzioni ordinarie nelle avvertenze generali.**
- 2. Tariffa prezzi per opere impiantistiche – Regione Lazio Assessorato trasporti lavori pubblici, Volume 2 – edizione 2012 (D.G.R. Lazio del 6 agosto 2012, n. 412) con l'esclusione delle maggiorazioni previste per manutenzioni ordinarie nelle avvertenze generali, che, seppur non allegati al presente capitolato, si richiamano integralmente.**

Qualora alcuni prezzi più particolari o da contabilizzare in economia, non fossero indicati nei Tariffari sopra citati saranno utilizzati i seguenti prezzi:

- Prezzi informativi dell'edilizia – nuove costruzioni – DEI – FEBBRAIO 2016
- Prezzi informativi dell'edilizia - recupero ristrutturazioni manutenzione – DEI – APRILE 2016
- Prezzi informativi dell'edilizia – impianti tecnologici – DEI – LUGLIO 2016
- Prezzi informativi dell'edilizia – impianti elettrici – DEI – GIUGNO 2016
- Prezzario per Impianti Sportivi Coni/DEI – 2014

In ogni caso verrà applicato il prezzario più conveniente per la Stazione Appaltante.

Le singole voci dei prezzi sopra indicati verranno diminuite nella misura percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- a) desumendoli dai prezziari indicati ai precedenti punti 1 e 2 o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice Appalti, ove esistenti;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

La Stazione Appaltante potrà inoltre richiedere all'Appaltatore **la sola fornitura a piè d'opera di materiali edili e tecnologici**. Ai fini del rimborso di tale tipo prestazione l'Appaltatore dovrà presentare le fatture dei propri fornitori **che saranno maggiorate del 15%**. Tale aliquota comprende e compensa anche i trasporti all'area di intervento. Su tale aliquota di maggiorazione verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Non sarà corrisposto all'Appaltatore alcun compenso per le seguenti attività:

- preventivi per valutazione di interventi;
- schede tecniche (analisi problematiche e valutazione) del Terzo Responsabile sulle Centrali Termiche;
- trasferte (diritti di chiamata) nei luoghi di intervento (siti/immobili/aree) interessati dal Capitolato;
- rimborsi spese (mezzi di trasporto, carburante, lubrificanti, consumo gomme) per personale in trasferta ivi comprese le spese di vitto e/o pernottamento;
- tempi morti negli interventi in trasferta intendendo che saranno riconosciute all'impresa solo le ore di lavoro effettivamente eseguite in economia (oltre agli eventuali, pattuiti, lavori a misura) con esclusione dei tempi di trasferimento del personale da un luogo all'altro o frazioni della giornata di lavoro non destinate all'esecuzione dell'intervento previsto;
- maggiorazioni per approvvigionamento e messa in opera di materiali di consumo in ragione del fatto che gli stessi interventi sono eseguiti presso sedi decentrate ricomprese nel Capitolato.

L'Appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo negli impianti sportivi e/o immobili, oggetto dell'Appalto, e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzioni degli interventi e documentarne l'avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dalla Direzione Lavori o dal Responsabile dell'impianto

sportivo/immobile. Pertanto è obbligo dell'Appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.

7. Eventuali Lavori in economia

Gli eventuali lavori non prevedibili da eseguirsi in economia, non contemplati dal Contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal Direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base degli Elenchi Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal Contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal Direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato Coni Servizi, prima dell'esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal Direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal Contratto per la contabilizzazione dei lavori.

L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.

8. Condizioni dell'Appalto

Nell'accettare le prestazioni oggetto dell'Appalto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano la natura delle opere da eseguire;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti a scarica;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori;
- d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D. Lgs. n. 81/2008, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito;
- e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto dell'Appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
- f) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'Allegato XVII (*punto 1 per le Imprese Esecutrici e per le Imprese Affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature e punto 2 per i Lavoratori Autonomi*) al D. Lgs. n. 81/2008, e dall'art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel Contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni l'Appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa di cui al precedente punto c). Analoghe garanzie la Stazione Appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.

L'Appaltatore dichiara inoltre che gli impianti saranno mantenuti e realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:

Normative ISPESL e ASL;

Disposizioni eventuali dei VV.F.;

Norme CEI;

Norme UNI

Norme CEE.

Dovrà inoltre essere compito dell'Appaltatore:

- redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni, e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti di controllo (Comune, VV.F., ISPESL, Ministero, ect.) se connessi all'esecuzione dei lavori e su richiesta della Direzione Lavori;
- fornire certificazioni ed omologazioni necessarie a seguito dell'esecuzione delle opere a giudizio della Direzione Lavori e secondo quanto richiesto dal Capitolato e dalla normativa vigente;
- fornire alla Direzione Lavori la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo; seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico;
- compilare il registro per le verifiche periodiche dell'impianto elettrico in base all'art. 86 del D.Lgs. n. 81/2008 e in accordo alle norme CEI di riferimento; le verifiche (esami a vista, prove funzionali, prove strumentali) devono essere svolte da professionisti abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008, e svolte ad intervalli prestabiliti dalle norme tecniche, dalle buone prassi ed in funzione della tipologia di attività in cui sono installati gli impianti; l'affidatario per le suddette attività di manutenzione dovrà avvalersi di personale abilitato secondo le norme vigenti (a titolo esemplificativo: per i lavori nella cabine elettriche MT/BT dovrà avvalersi di personale con qualifica PES e PAV secondo norma CEI 11-27);
- compilare il registro dei controlli antincendio, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, in base all'art. 6 del D.P.R. n. 151/ 2011, in seguito alle verifiche di controllo ed agli interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1 del suddetto decreto.
- Compilare il registro dei controlli giornalieri delle acque delle vasche degli impianti natatori delle piscine con evidenza della tempistica e della tipologia delle verifiche (analisi batteriologiche, PH, Cloro, etc.) in accordo con la normativa vigente e con il Piano di Autocontrollo delle piscine;

I Registri dei controlli sopra menzionati saranno mantenuti aggiornati e conservati nella Sede per essere resi disponibili ai fini di eventuali controlli da parte delle Funzioni Coni Servizi interessate, e/o delle Autorità Competenti. La scelta delle marche, dei modelli delle apparecchiature e dei componenti da impiegare nell'esecuzione degli impianti oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita nel rispetto scrupoloso delle specifiche tecniche richieste in progetto.

Ogni materiale, che sarà comunque di primaria casa, dovrà essere sottoposto all'analisi della Direzione Lavori che provvederà a notificarne l'approvazione in forma scritta.

Per le attività presenti all'interno del CPO "Giulio Onesti" soggette al D.P.R. n. 151/2011, i materiali dovranno essere conformi a quanto previsto dalle specifiche norme di prevenzione incendi e comunque non costituire variazioni che possano inficiare i certificati di prevenzione incendi presenti per attività già soggette al controllo dei VV.F.

9. Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario si impegna a prestare garanzia definitiva di cui all'articolo 103, Codice Appalti, a copertura dell'esatta esecuzione delle obbligazioni assunte con il Contratto, qualora risultasse aggiudicatario della Gara.

La garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, è pari al 10% dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice Appalti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e della relativa documentazione a supporto (dichiarazioni di conformità e relativi allegati obbligatori, progetti, etc.) o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Coni Servizi può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, Codice Appalti, per la garanzia provvisoria.

Coni Servizi ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere e dal mancato rilascio della documentazione di legge obbligatoria (Dichiarazioni di conformità, progetti, etc.) o dal mancato pagamento delle eventuali penali per inosservanza delle norme antinfortunistiche.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia a scelta dell'Appaltatore deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Coni Servizi.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. Polizza di assicurazione per danni da rischi di esecuzione e responsabilità civile contro terzi

L'Aggiudicatario sarà obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con **massimale richiesto pari all'importo del contratto.**

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il titolare del Contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranو consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale richiesto pari ad € **1.500.00,00** (unmilione cinquecentomila/00), stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore di Coni Servizi, con esclusivo riferimento alla gara di cui all'oggetto, per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Coni Servizi da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Coni Servizi.

La polizza tiene indenne Coni Servizi, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'Appaltatore medesimo possa arrecare alla Coni Servizi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti

Nel caso di raggruppamenti verticali la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità "pro quota".

Le garanzie prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il Contratto sarà risolto di diritto.

11. Garanzia per vizi, difformità e gravi difetti dell'opera

L'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

Ai sensi dell'art. 102, Codice Appalti, il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, codice civile.

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di garanzia. L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante l'Appalto per un periodo di due anni dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Coni Servizi prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui all'Appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile ex art. 1669, codice civile, nei confronti di Coni Servizi, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 229, D.P.R. n. 207/2010, qualora nei due anni dall'emissione del certificato collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà a Coni Servizi di fare eseguire dall'Appaltatore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La sorveglianza esercitata dalla Direzioni Lavori non solleva in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del codice civile in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

12. Subappalto

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 105, Codice Appalti, fatto salvo il ruolo di Terzo Responsabile di cui al D.P.R. n. 74/2013, per le responsabilità assunte, non può essere delegato ad altri.

Per tutti gli impianti termici il subappalto è consentito ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. solo per le attività di manutenzione straordinaria a ditte in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e dal D.P.R. n. 207/2010 e solo previa preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

Per la manutenzione dei gruppi frigo la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 42/2006 e successivo regolamento (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014. Tale normativa prevede la certificazione per le imprese manutentive e per il proprio personale e l'iscrizione al registro nazionale Fgas. Anche per questo tipo di impianti il subappalto è consentito solo per le attività di manutenzione straordinaria a ditte in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento(CE) n. 42/2006 e successivo regolamento (UE) n. 517/2014 del 16/04/2014 e solo previa preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso Coni Servizi SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso Coni Servizi SpA, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Coni Servizi SpA corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a)** quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b)** in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c)** su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, con la stipula del Contratto è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a. all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di Contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati;
- b. all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione Lavori, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c. alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;

Coni Servizi può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma, del codice civile.

Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta dello stesso, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e sarà tenuta a dare immediata comunicazione a Coni Servizi ed

alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi ai sensi dell'art. 8 della medesima legge.

13. Stipula del Contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del Contratto avverrà entro i successivi sessanta giorni.

La stipula del Contratto ed il pagamento dei corrispettivi saranno subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva e della cauzione definitiva.

L'Aggiudicatario si impegna a adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, ad utilizzare, per la realizzazione del progetto, esclusivamente il conto corrente bancario dedicato.

14. Consegna dei lavori

Il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il Contratto è divenuto efficace.

Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

In tal caso il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del Contratto.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del Contratto.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura di Coni Servizi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, Coni Servizi ha facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può chiedere di recedere dal Contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a € 258.000,00+IVA;
- b) 0,50% per la parte eccedente fino ad € 1.549.00,00+IVA;
- c) 0,20% per la parte eccedente € 1.549.00,00+IVA.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al precedente capoverso.

La facoltà di Coni Servizi di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa da Coni Servizi per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato. Ad intervenuta stipula del Contratto, il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Dalla data di sottoscrizione del verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il Direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il Direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'Appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010.

Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre un Registro dei Controlli periodici degli impianti da conservare presso la sede indicata dalla Direzione Lavori e con evidenza delle lavorazioni/interventi effettuate/i (a firma di un responsabile incaricato dall'Appaltatore).

15. Impianto del cantiere e programma esecutivo dei lavori

L'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il RUP promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori.

In mancanza di tale programma esecutivo, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal Direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

16. Direzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, Codice Appalti, il Direttore dei lavori, con l'ufficio di Direzione Lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al Contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del Contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice Appalti, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105, Codice Appalti;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolge tali funzioni la Stazione Appaltante garantirà la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Sono competenze del Direttore dei lavori:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;

- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'Appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori, ove previsto;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente documento. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori.

Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'art. 92, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008.

Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al Direttore dei lavori, con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal Contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al Direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

17. Contabilità: contestazioni e riserve

Ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore, il quale dovrà uniformarsi, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, Codice Appalti, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il Direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, Codice Appalti, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art.190 del D.P.R. n. 207/2010, il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente a Coni Servizi la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, Coni Servizi dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

In base a quanto disposto dall'art.191 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 205, Codice Appalti, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati già oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

18. Sospensione dei lavori

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 107 del Codice Appalti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione dei lavori parziale o totale può essere disposta dal Direttore dei lavori o dal Servizio di Prevenzione e Protezione della Stazione Appaltante qualora siano presenti rischi da interferenza per i quali risulti necessario l'individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi o nel caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante, per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

19. Termine di ultimazione dei lavori

I lavori sono considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori oltre il termine menzionato, l'Appaltatore dovrà versare alla Stazione Appaltante una penale, pari all'importo previsto nel paragrafo 35 del Capitolato.

20. Certificato di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, Codice Appalti, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il Direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, Codice Appalti, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. n. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente paragrafo.

In accordo con quanto disposto dall'art. 199, D.P.R. n. 207/2010, in esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal Contratto, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno Coni Servizi. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal successivo paragrafo 35, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte di Coni Servizi.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla Direzione dei lavori le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La Direzione dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

21. Proroghe

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 107, Codice Appalti.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile a Coni Servizi, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

22. Contabilità dei lavori

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, Codice Appalti, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il Direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 216, comma 17, Codice Appalti, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. n. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente paragrafo.

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno indicati dalla Direzione dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, sulla base dell'entità dell'opera appaltata e delle ragioni tecnico amministrative previste dal Contratto.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 181, D.P.R. n. 207/2010, i documenti amministrativi contabili, sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione;

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal Direttore dei lavori.

I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'Appaltatore.

I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202, D.P.R. n. 207/2010 sono firmati dal responsabile del procedimento.

23. Conto finale

Ai sensi dell'art. 111, comma 1, Codice Appalti, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il Direttore dei lavori effettua l'attività di controllo contabile dell'esecuzione dell'intervento, si applicano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 17, Codice Appalti, gli articoli da 178 a 202 (scopo e forma della contabilità) del D.P.R. n. 207/2010. Tali disposizioni disciplinano il presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 200, D.P.R. n. 207/2010, il Direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'Appaltatore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della Stazione Appaltante;
- k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Ai sensi dell'art. 201, comma 3, D.P.R n. 207/2010, esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208, Codice Appalti o l'accordo bonario di cui all'art. 205, Codice Appalti, eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 202, D.P.R n. 207/2010, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il predetto termine non superiore a trenta giorni, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'art. 200, comma 2, D.P.R n. 207/2010;
- e) domande dell'Appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208, Codice Appalti, o l'accordo bonario di cui all'art. 205, Codice Appalti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, Codice Appalti, le ritenute dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte di Coni Servizi del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Coni Servizi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, Codice Appalti, provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi art. 30, comma 5, Codice Appalti e dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, Coni Servizi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

24. Pagamenti

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) trimestrali al netto del ribasso d'asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.

A ciascun SAL, al fine di consentire che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula $[SAL \cdot (1-IS) \cdot R]$ (dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R = ribasso offerto).

A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, Codice Appalti e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarità contributiva risultante dal DURC, sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro **60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture**.

I certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal responsabile del procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei lavori, inviando l'originale e due copie, ai fini dell'emissione dell'Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento.

Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa

aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n. 2 pagine.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – OdA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Pagamento e soltanto dopo l'emissione da parte di Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- non trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Coni Servizi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice Appalti, provvederà all'acquisizione d'ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del Contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi art. 30, comma 5, Codice Appalti e dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, Coni Servizi trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto

inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Coni Servizi SpA paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

25. Attività di coordinamento

Ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. n. 81/2008 al presente Capitolato viene il DUVRI che indica le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze tra lavorazioni di ditte appaltatrici operanti all'interno dell'ambito di intervento, questo è comprensivo del dettaglio dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per l'eliminazione/riduzione di tali rischi.

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie ditte operanti all'interno degli edifici oggetto di intervento, la Stazione Appaltante provvederà a promuovere apposite riunioni di coordinamento ogni qualvolta venga valutato opportuno a seguito di modifiche organizzative/di attrezzature/delle attività dell'Appaltatore. In ogni caso tale riunione viene convocata almeno annualmente. Alla convocazione della riunione vengono allegati i seguenti documenti:

- documento ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI), qualora oggetto di aggiornamento, ai fini della condivisione dello stesso in occasione della riunione;
- elenco aggiornato delle ditte con i nominativi dei singoli preposti (MOD 07.06/MOD 07.07).

Durante le riunioni di coordinamento, a cui partecipano anche il Direttore dei lavori e il Servizio di Prevenzione e Protezione, Coni Servizi provvede a:

- acquisire eventuali aggiornamenti dei nominativi degli incaricati dalle ditte per gli adempimenti legati alla sicurezza;
- definire le modalità ed i tempi di esecuzione di particolari attività per evitare rischi interferenti sulla base delle modalità di lavoro e dei rischi propri dell'Appaltatore anche in relazione alla presenza di lavoratori CONI, visitatori esterni, etc..
- compilare il verbale (MOD 07.09) al termine della riunione e a farlo sottoscrivere a tutte le ditte presenti.

Successivamente lo stesso Servizio di Prevenzione e Protezione procederà eventualmente ad aggiornare il DUVRI in base a quanto emerso e in tal caso ad inoltrarlo a tutte le ditte.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze relative all'attività programmata e con il benessere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa ai sensi del 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

Nel caso di lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dall'Appaltatore, più attività lavorative con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, verrà svolto dal Coni Servizi.

L'ordine formulato dal Direttore dei lavori dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

26. Obblighi dell'Appaltatore

Nel caso di cantieri temporanei o mobili, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, saranno a carico dell'Appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
- l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008, nonché di tutte le eventuali prescrizioni integrative degli Organi Vigilanti (Questura; Prefettura; VV.F.; Comune);
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, in particolare dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni della Direzione lavori in ordine alla protezione delle opere e dei materiali presenti;
- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal Direttore dei lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- la pulizia delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere con particolare riguardo ai giorni delle manifestazioni;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, con le relative spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, e l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente;
- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per i direttori tecnici del cantiere;
- la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna anche durante le manifestazioni sportive e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti;

- la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- prestazione delle garanzie: tutti i materiali, saranno coperti dalla garanzia d'uso, che avrà decorrenza dalla data di ultimazione della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'Appalto;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, incluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla Coni Servizi che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
- le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Coni Servizi, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- le spese di trasporto, viaggio e trasferta del personale addetto ai lavori;
- le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
- il ripristino di ogni eventuale danno provocato dal proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni;
- l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliervi, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. In particolare, il materiale da smaltire dovrà essere trasportato presso appositi idonei impianti fissi di discarica abilitata ai sensi di legge per lo smaltimento di ciascuna categoria merceologica per ciascun tipo di rifiuto, come previsto dal D. Lgs.152/2006 e dal Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). L'impresa affidataria dovrà altresì compilare i F.I.R. (formulari di identificazione rifiuto) per ogni carico effettuato, rilasciando copia degli avvenuti smaltimenti a Coni Servizi – Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Ingegneria e Gestione Patrimonio presso Stadio Olimpico Curva Sud – ingresso 18 – 00135 ROMA.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti oneri e prescrizioni:

- il rispetto dei tempi di consegna dei lavori e degli interventi;
- l'obbligo dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli;

- la piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere;
- l'approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Stazione Appaltante;
- il rispetto e l'applicazione integrale delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
- l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- l'obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'appaltatore sarà altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;
- l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010;
- le spese previste senza diritto di rivalsa. In particolare, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Coni Servizi SpA. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore:

- la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla Direzione Lavori e dal RUP, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre;
- l'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori e del RUP, la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le esigenze dei lavori stradali oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni della Direzione Lavori e del RUP, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo;
- gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche e private nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnico-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti;
- l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con eventuale allegato;

- l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: impianto elettrico, impianto idro-sanitario, impianto di condizionamento, impianto antincendio e di allarme, disposizione dei locali, fondazioni, collettori, adduttrici, opere fognanti, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Le planimetrie dovranno essere redatte anche su carta lucida e su supporto grafico computerizzato;
- la redazione dei certificati di conformità degli impianti realizzati, previsti dalla legge;
- le dichiarazioni e certificazioni di conformità e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente, comprese le garanzie dei macchinari installati;
- ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei lavori, sarà a carico dell'Appaltatore completare e integrare le tavole di progetto esistenti con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature e delle linee che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati;
- le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'Appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell'Appalto, compatibili con quelli in uso alla Società Coni Servizi (con relativa licenza d'uso), inclusi materiali di consumo e manutenzione;
- la redazione di progetti, relazioni e quant'altro necessario per la richiesta presso gli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni (ove previste) compreso il pagamento degli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni stesse;
- la consegna alla Coni Servizi dei disegni, calcoli ecc. riguardanti i lavori eseguiti, sia in cartaceo che in supporto informatico.

27. Personale dell'Appaltatore

Il personale destinato dall'Appaltatore all'esecuzione dell'Appalto dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori ove previsto.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del "Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08" (DUVRI).

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l'autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in

possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all'interno del cantiere.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolgono presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'Appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'Appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Ugualmente, l'impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Codice Appalti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Tutto il personale dell'Appaltatore adibito all'esecuzione dell'opera dovrà risultare idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.

Si evidenzia che è presente all'interno delle sedi di Coni Servizi il regolamento per il divieto di fumo. Pertanto è fatto divieto a tutti i lavoratori dell'Appaltatore di fumare all'interno delle sedi e dei locali di competenza. Eventuali danni (es. attivazione impropria sistemi di allarme, principi di incendio, etc.) provocati dalla mancata inosservanza di tale divieto saranno computati a carico dell'Appaltatore, che risulta garante per l'operato dei suoi lavoratori.

28. Disposizioni generali nello svolgimento dei lavori

Nello svolgimento dell'Appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, agli ambienti confinati e sospetti d'inquinamento, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Stazione Appaltante, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

In particolare, ai sensi del D.M. 94977/2015, devono essere impiegati materiali da costruzione e componenti edilizi con i requisiti di cui al paragrafo 2.4 dell'allegato al Decreto (recante specifiche tecniche dei componenti edilizi).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, n. 218600, sui "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso di specifici macchinari ed attrezzature di cantiere.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente Appalto ed i lavori da eseguire presso l'impianto sportivo/immobile, dovranno avvenire in lingua italiana.

L'Appaltatore dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Direzione Lavori ed al RUP incaricato, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di lavori, nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

L'Appaltatore, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di lavori possa compromettere il buon andamento del lavoro stesso, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente il RUP all'uopo incaricato.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, all'Appaltatore sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di lavori in questione.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile e, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità ed il numero del Preposto incaricato dalla ditta. Inoltre dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente e gli articoli 16 e 17 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, n. 29581.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutti i prodotti utilizzati dall'Appaltatore nell'espletamento dell'Appalto dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso. In particolare, in caso di uso di prodotti chimici dovrà essere fornita anche specifica scheda di sicurezza per i prodotti impiegati.

Ai sensi del D.M. 94977/2015D l'esecuzione degli interventi deve essere realizzata in conformità ai requisiti di cui al paragrafo 2.5 (specifiche tecniche di cantiere), al paragrafo 2.7 (condizioni di esecuzione) e al paragrafo 2.1 (sistemi di gestione ambientale).

La Stazione Appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e/o cose.

Salvo preventive prescrizioni l'Appaltatore ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

La Direzione Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo facoltà dell'impresa appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.

Oltre alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato dovranno essere osservate

anche le disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le prove e l'accettazione materiali dei materiali impiegati.

La Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità derivante, dalle prestazioni oggetto dell'Appalto, restando esclusivamente l'Appaltatore responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà effettuare periodicamente il monitoraggio dell'impianto sportivo/immobile per controllarne lo stato d'uso e di conservazione, nonché la presenza di tutti quei requisiti normativi che ne garantiscano l'effettiva agibilità.

Nel caso in cui l'Appaltatore verifichi l'insorgenza di anomalie presso i locali oggetto di monitoraggio, dovrà segnalarne tempestivamente la consistenza alla Direzione Lavori od al RUP incaricato, elencando tutti gli interventi necessari per la messa a norma e la messa in sicurezza al fine di evitare situazioni che possano generare stato di pericolo od inefficienza.

29. Trattamento dei dati personali

La Stazione appaltante, in relazione al trattamento dei dati personali afferenti l'Appalto, opererà secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo, 30 giugno 2003, n. 196; la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara e di fornire tutti i dati relativi all'Aggiudicatario ai fini della stipula del contratto.

30. Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'Appalto, anche ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali. In particolare, l'Appaltatore si impegna formalmente a dare istruzioni ai soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'Appalto, affinché tutti i dati e le informazioni personali, patrimoniali, statistiche o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza, in conseguenza dell'Appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'uso dell'emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Coni Servizi SpA, sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.

31. Lavoro notturno e festivo

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'Appaltatore, previa formale autorizzazione del Direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Lavorazioni in notturna o durante periodi festivi potranno essere richiesti nel caso sia necessario attuare procedure di sicurezza e/o interventi per lo sfasamento spaziale o temporale di eventuali lavorazioni interferenti presenti nelle sedi oggetto dell'Appalto.

32. Proprietà degli oggetti ritrovati

La Stazione Appaltante, salvo la normativa relativa ai beni demaniali dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al Direttore dei lavori; l'Appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

A tal fine la sospensione delle opere dovrà essere formalizzata dal Direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente Capitolato.

33. Collaudo

Ai sensi dell'art. 102, comma 8, Codice Appalti, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo si applicano ex all'art. 216, comma 16, Codice Appalti, le prescrizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato.

All'esito positivo del collaudo, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da Coni Servizi prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ad integrazione di quanto sopra, il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuirà l'incarico del collaudo.

Per le operazioni di collaudo, la Stazione Appaltante nominerà da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.

Il certificato di collaudo verrà trasmesso all'Appaltatore, il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo.

Il certificato di collaudo comprenderà una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui verranno dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmetterà al RUP gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

- i verbali di visita al cantiere;
- le relazioni previste;
- il certificato di collaudo;
- il certificato del RUP per le eventuali correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;

- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo
- le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora la Stazione Appaltante non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Ai sensi dell'art. 234, D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Ai sensi dell'art. 235, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 123, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 235, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Sulla base del disposto dell'art. 221, D.P.R. n. 207/2010, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'Appaltatore ed il Direttore dei lavori, è redatto apposito verbale.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il Direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione Appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell'art. 223, D.P.R. n. 207/2010, le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il giorno della visita di collaudo;

c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, ai sensi dell'art. 224, D.P.R. n. 207/2010, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dello stesso.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

L'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 225, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

In caso di gravi discordanze tra contabilità e l'esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 226, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'art. 227, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232, D.P.R. n. 207/2010 (lavori non collaudabili)

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e, pertanto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Se, infine, i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 228, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della Stazione Appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla Stazione Appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

34. Penali

L'Appaltatore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

In particolare:

1. l'appaltatore, **per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale**, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante, una penale pecuniaria stabilita nella misura di **euro 1.000,00** per ogni giorno di ritardo.
2. per la **mancata esecuzione nei tempi previsti dei singoli interventi manutentivi, oltre il termine richiesto dalla Direzione Lavori**, si darà luogo all'applicazione di penali, come di seguito indicato:
 - il mancato intervento **per interventi urgenti** entro 3 ore dalla richiesta, comporterà l'applicazione di una penale forfetaria di **euro 200,00/ora** o frazione di essa;
 - il ritardato inizio dei lavori ordinati darà luogo all'applicazione di una penale forfetaria di **euro 300,00/giorno e dopo il 3° giorno di ritardo euro 500,00/giorno**;
 - per i lavori di manutenzione considerati di urgenza nel caso in cui non vi si dia inizio tempestivamente, nel rispetto del termine firmato dal Direzione Lavori o eventualmente concordato firmato dal Direzione Lavori tra le parti e/o gli stessi proseguissero in maniera tale da lasciare pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione previsti, sempreché le cause siano imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà **provvedere ad affidarne di ufficio l'esecuzione ad altra impresa**, previa comunicazione scritta all'Appaltatore e gli eventuali danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del Contratto per colpa dello stesso.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il RUP promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del Contratto, e di affidare, eventualmente a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Coni Servizi su proposta del RUP, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

35. Violazione delle norme antinfortunistiche

La Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, effettua delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell'Appaltatore, per il rilevamento di eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche relative ai luoghi di lavoro. Le violazioni rilevate comporteranno, a seconda della gravità, richiami scritti, applicazione di penali o sospensione dei lavori.

Sono considerate violazioni, che non costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività, le seguenti inadempienze:

- mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di categoria I o II;
- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento per un numero massimo di n. 3 lavoratori presenti sul LUL;
- mancato rispetto del divieto di fumo durante interventi di manutenzione che non comportino utilizzo di prodotti combustibili e/o infiammabili e comunque nei luoghi di lavoro di Coni Servizi;
- utilizzo del contenuto delle cassette di primo soccorso di proprietà Coni Servizi senza preavviso agli addetti alle emergenze e/o ai Preposti Coni Servizi;
- mancato rispetto dei limiti di velocità all'interno delle Sedi Coni Servizi;
- lasciare attrezzi e/o materiali di lavoro incustoditi in luoghi frequentati da personale CONI, atleti o persone esterne, purché non si determinino rischi aggiuntivi;
- lasciare sporchi o in disordine i luoghi oggetto degli interventi al termine dell'attività.

Tali inadempienze saranno oggetto delle seguenti penali:

- euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in caso di primo richiamo scritto
- euro 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di secondo richiamo scritto
- euro 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di terzo richiamo scritto

Per ciascun richiamo entro 3 giorni lavorativi l'Appaltatore può presentare obiezione scritta al RUP, tramite la Direzione Lavori, i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione promuovono, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

Oltre il terzo richiamo ogni violazione successiva sarà considerata una violazione grave che costituisce il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività.

Sono considerate violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione delle attività le seguenti violazioni:

a- Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

- inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico di Coni Servizi accessibile sul sito istituzionale all'indirizzo <http://coniservizi.coni.it/coni-servizi/il-codice-etico-di-coni-servizi.html>;
- svolgimento di nuove attività senza preventiva comunicazione in particolare per quanto riguarda le attività che possono produrre rischi da interferenza verso altre lavorazioni, lavoratori e terzi in genere;
- presenza di lavoratori non presenti sul LUL;

- mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di più di n. 3 lavoratori presenti sul LUL;
- mancato rispetto del divieto di fumo durante interventi di manutenzione che comportino l'utilizzo di prodotti combustibili e/o infiammabili
- mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano per la gestione delle emergenze
- mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
- mancata formazione ed addestramento per le attività oggetto dell'Appalto;
- prelevamento/spostamento delle attrezzature di emergenza e/o di sicurezza senza preventiva comunicazione al soggetto preposto e/o agli addetti alle emergenze Coni Servizi;

b- Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto:

- mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (D.P.I. di III categoria);
- mancanza di protezioni verso il vuoto (Dispositivi di Protezione Collettiva);

c- Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;

d- Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

- lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- esecuzione di lavorazione sugli impianti elettrici da parte di lavoratori privi della formazione e degli attestati di cui al par.

e Violazioni che espongono al rischio d'amianto:

- mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Le violazioni di cui sopra rappresentano causa immediata di sospensione delle attività con applicazione di una penale variabile da € 3.000,00 (euro tremila/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e possono costituire motivo di risoluzione del contratto da parte del RUP, sentita la Direzione Lavori.

36. Controlli della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione da parte dell'Appaltatore. Tali ultime verifiche sono effettuate tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Preposti e/o il Direttore dei Lavori, per quanto di propria competenza.

Il RUP verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 28 del Capitolato, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il RUP richiederà all'Appaltatore, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, Coni Servizi, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.

37. Recesso

Ai sensi dell'art. 109, Codice Appalti, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza dell'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di Gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare dei lavori eseguiti.

In caso di recesso, la Stazione Appaltante invierà formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali prenderà in consegna i lavori e verificherà la regolarità dello stesso.

38. Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 108, Codice Appalti, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'art. 106, Codice Appalti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), Codice Appalti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) Codice Appalti, sono state superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, Codice Appalti sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, Codice Appalti e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'Appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice Appalti.

La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione (SOA) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice Appalti

Nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula a quest'ultimo la contestazione degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, la Stazione appaltante dichiara risolto il Contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del Contratto, la Stazione Appaltante gli assegna un termine non inferiore a dieci

giorni, entro il quale deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del Contratto o alla esecuzione d'ufficio dei lavori in tutto o in parte a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi indicati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d'appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- ✓ sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ frode nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;
- ✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del RUP e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 36 del presente CSA l'appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- ✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- ✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- ✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- ✓ nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa accessibile sul sito istituzionale;
- ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- ✓ cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto per inadempimento totale o parziale dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento possa dar luogo per il risarcimento dei danni, anche di immagine, eventualmente arrecati all'Amministrazione.

Altresì, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della CONI Servizi S.p.A, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto.

Pertanto la CONI Servizi S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi **20 giorni** dalla comunicazione da parte della CONI Servizi S.p.A., mediante lettera raccomandata con avviso di o a mezzo P.E.C., senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

39. Fallimento dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 110 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'Appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice Appalti.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice Appalti.

40. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Coni Servizi.

L'aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta Coni Servizi.

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.

Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*).

Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

41. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Tutti gli importi citati nel Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

42. Controversie e foro competente

Ai sensi dell'art. 205, Codice Appalti, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare

una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui non si arrivasse alla sottoscrizione di un accordo bonario o di una transazione, tutte le controversie derivanti dal Contratto, sono deferite alla competenza del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

43. Rinvio a norme vigenti

Per quanto non risulterà contemplato nel Contratto, si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia.